

Voluntary disclosure. Il chiarimento dell'Economia

Rientro capitali con test antiriciclaggio

Ranieri Razzante

/// Nessuno sconto antiriciclaggio per la voluntary disclosure. È l'Economia a chiarirlo con una circolare, protocollo DT 8624 del 31 gennaio 2014. Sulla «Gazzetta Ufficiale» 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il Dl 4 del 28 gennaio con le disposizioni finalizzate ad incrementare il contrasto all'evasione fiscale e l'efficienza dell'amministrazione finanziaria.

Fra i passaggi salienti del decreto vi è quello riguardante la disciplina della cosiddetta voluntary disclosure, vale a dire una richiesta spontanea avanzata dal contribuente all'Amministrazione fiscale per la regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all'estero.

In sostanza, l'amministrazione fiscale concede la possibilità a chiunque abbia trasferito capitali all'estero - per sottrarli all'imposizione statale - di dichiararne l'esistenza regolarizzandoli, ovviamente a titolo oneroso, evitando così le ben più pesanti sanzioni, amministrative o penali, comminate in caso di accertamento.

Nessuna deroga è ammessa con riferimento all'applicazione della normativa a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le esimenti previste dal decreto operano unicamente sul piano fiscale e, dunque, non dispensano i destinatari del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/07) dall'applicazione dei presidi in esso contenuti.

Fra i destinatari del decre-

I CONTROLLI

I professionisti obbligati all'adeguata verifica e all'eventuale segnalazione per il denaro o i beni di provenienza sospetta

to 231/07 vi sono anche intermediari e professionisti (ad esempio commercialisti e avvocati) candidati a ricevere le intenzioni per la voluntary disclosure.

Dunque, ribadisce il ministero dell'Economia l'applicazione delle norme del decreto non vale di per sé a qualificare

come lecita la provenienza delle risorse o delle attività oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero.

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco resta immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica nel caso in cui si ritenga elevato il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sotteso ai capitali emersi.

Il ministero dell'Economia precisa che tali operazioni di rimpatrio dovranno essere monitorate nel caso in cui i capitali e i beni detenuti all'estero provengano da Paesi individuati dal Gafi - Gruppo di azione finanziaria internazionale - come ad alto rischio, cioè non cooperativi o con lacune nel sistema normativo di prevenzione. Immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

La regolarizzazione e la volontarietà dell'emersione, quindi, non cancellano l'eventuale provenienza da reato dei capitali rimpatriati, che saranno oggetto dei consueti approfondimenti e valutazioni antiriciclaggio.

Anche in assenza delle precisazioni del ministero dell'Economia sicuramente opportune per rimarcare ai destinatari l'applicabilità della disciplina, l'antiriciclaggio non avrebbe fatto sconti agli evasori. Il decreto 231/07, difatti, impone ai propri obbligati di profilare i clienti, di conservarne e registrarne i dati, nonché di monitorare e valutare eventuali anomalie da segnalare all'Unità di informazione finanziaria.

Alla luce di quanto disposto dal decreto legge 4 e dal decreto legislativo 231/07, pertanto, laddove l'intermediario o il professionista interessati rilevino incongruenze fra il profilo di rischio del cliente e l'operazione di rimpatrio, avranno l'obbligo di valutare la possibilità di inoltrare una segnalazione.

L'aspetto premiale a fini fiscali della procedura non può concedere ulteriori privilegi rispetto all'eventuale prove-



nienza illecita dei capitali oggetto di emersione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

